

**PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
IL COMUNE DI CREMONA E PADANIA ACQUE S.P.A.
PROGETTO “CASA DELL’ACQUA” DI PIAZZA MARCONI**

Premesso e considerato che:

- il Comune di Cremona, consapevole che l’acqua è un bene di tutti e che, in particolare, l’acqua erogata dalla pubblica rete è potabile e controllata, in un contesto di continua promozione di temi afferenti alla sostenibilità ambientale e di pubblica utilità per i propri cittadini, ha manifestato l’interesse a sviluppare un progetto di sostenibilità ambientale, rivolto all’utilizzo dell’acqua erogata dal rubinetto e alla riduzione del consumo di acqua in bottiglia, con conseguente diminuzione di rifiuti plastici;
- la confezione (in bottiglie di plastica) ed il trasporto (principalmente su gomma) dell’acqua minerale ha importanti ripercussioni sull’ambiente, in termini di emissioni di gas serra e di rifiuti prodotti;
- ogni giorno in Italia si utilizzano 30 milioni di bottiglie di plastica e 7 milioni di bottiglie di vetro, con il risultato che, in un anno, 13,5 miliardi di bottiglie diventano rifiuti;
- l’acqua del rubinetto, oltre ad essere frequentemente controllata, è sicura ed economica;
- il Comune, particolarmente attento alle attuali problematiche ambientali, si propone di sostenere e realizzare il progetto “Casa dell’Acqua”, come elemento innovativo nei processi di consumo per la salvaguardia dell’ambiente;
- il Comune, in considerazione delle diverse iniziative intraprese sul territorio, per incentivare l’utilizzo dell’acqua di rete e sensibilizzare maggiormente i cittadini sull’importanza del risparmio idrico, ritiene il progetto “Casa dell’Acqua” di grande importanza e invita i cittadini a non sprecare il bene acqua e ad attivare ogni migliore pratica per evitare di sciupare una risorsa importante, tanto più perché esauribile;
- le installazioni che, negli ultimi anni, si sono succedute a livello locale e nelle diverse città che hanno sostenuto e appoggiato un progetto di tale portata danno evidenza, in misura rilevante, della validità dell’iniziativa;
- Padania Acque S.p.A. riveste un ruolo importante nell’ambito del territorio cremonese, in quanto soggetto a totale capitale pubblico che concorre a garantire la fornitura di un servizio di primaria importanza, quale l’approvvigionamento della risorsa idrica per la totalità dei cittadini cremonesi;
- Padania Acque S.p.A. intende promuovere, così come già avvenuto in passato attraverso le campagne di sensibilizzazione verso il risparmio idrico, iniziative volte a valorizzare la risorsa idrica, con l’obiettivo di educare il cittadino a un uso consapevole della stessa, incentivando l’uso dell’acqua del rubinetto in sostituzione delle acque minerali;
- Padania Acque S.p.A., Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Cremona, è partner operativo: da tempo offre servizi orientati alla valorizzazione dell’acqua erogata dal rubinetto, attraverso differenti apparecchiature in grado di refrigerare e all’occorrenza gasare l’acqua attinta dalla rete idrica, oltre a fornire il servizio di installazione e fornitura di accessori complementari al servizio;

- Il Comune è proprietario di un manufatto - denominato “*ex edicola dei giornali*”, oggi dismesso, installato presso l’area verde di Piazza Marconi - che può essere oggetto di un intervento di restauro conservativo con contestuale riconversione funzionale in Casa dell’Acqua;
- Padania Acque S.p.A., in accordo con il Comune di Cremona, ha predisposto il progetto esecutivo di restauro dell’“*ex edicola dei giornali*”, manifestando la propria disponibilità a eseguire e sostenere economicamente i lavori per la riconversione del manufatto in Casa dell’Acqua.;
- il Comune di Cremona, con comunicazione datata 15 dicembre 2025, ha precisato che:
 - l’area sulla quale insiste il manufatto in questione è interessata da vincolo archeologico, ma non da vincolo paesaggistico. E ciò con la conseguenza che, per la riconversione del bene in Casa dell’Acqua, non è necessario attivare alcuna procedura a carattere paesaggistico;
 - il manufatto in questione non presenta alcun vincolo diretto.

Tutto ciò premesso e considerato

- il **Comune di Cremona, P.IVA 00297960197**, qui rappresentato dal Sindaco Andrea Virgilio, domiciliato per la carica presso il Municipio di Cremona in P.zza del Comune 8
- e**
- **Padania Acque S.p.A., C.F. e P.IVA 00111860193**, qui rappresentata dall’Amministratore Delegato Alessandro Lanfranchi, domiciliato per la carica presso la sede legale societaria in Cremona, Via del Macello 14

di seguito, congiuntamente, le “*Parti*”,

convengono e stipulano il seguente Protocollo di Intesa

Articolo 1 - Premesse e Allegati

Le premesse e gli Allegati annessi al presente Protocollo di Intesa, debitamente sottoscritti su ogni pagina, sono parte integrante e sostanziale del presente atto, il quale sostituisce di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta intercorsa tra le Parti, avente il medesimo oggetto di cui al successivo “*Articolo 2 - Oggetto*”.

Articolo 2 - Oggetto

Oggetto del presente Protocollo di Intesa è l’intervento di restauro e di riconversione funzionale in Casa dell’Acqua dell’“*ex edicola dei giornali*” di proprietà del Comune di Cremona, oggi installata presso l’area verde di Piazza Marconi.

Tale intervento si sostanzia nella realizzazione, da parte di Padania Acque S.p.A., di una serie di attività - di seguito meglio precisate - finalizzate al recupero conservativo del manufatto in questione. E così, in particolare:

- ✓ smontaggio della struttura;
- ✓ trasporto dei diversi componenti presso un’officina specializzata;
- ✓ esecuzione di un trattamento di sabbiatura dei diversi elementi in ferro;
- ✓ sostituzione dei pannelli compromessi dall’ossidazione;
- ✓ verniciatura a polvere dei componenti in ferro;

- ✓ sostituzione dei vetri artistici;
- ✓ manutenzione della lattoneria e della copertura;
- ✓ rimontaggio della struttura *in loco*;
- ✓ realizzazione di un pavimento interno metallico con botola centrale, completo di scossalina microforata in sostituzione dell'attuale gravemente ammalorato;
- ✓ esecuzione degli adeguamenti interni ed esterni strettamente necessari a rendere il manufatto idoneo a ospitare gli impianti di trattamento dell'acqua potabile, così che possa erogare acqua liscia refrigerata o gassata refrigerata;
- ✓ esecuzione delle opere murarie accessorie (basamento di fondazione, canalizzazioni, pozzetti, pavimentazione in porfido dell'area circostante);
- ✓ realizzazione delle predisposizioni per gli allacciamenti ai sottoservizi (energia elettrica, fognatura, acquedotto).

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'ubicazione del predetto bene - che verrà riposizionato sull'area individuata nell'Allegato Elaborato Grafico - Tavola n° 1 del progetto - è stata previamente concordata e sono già state definite anche le modalità esecutive e gestionali che porteranno alla realizzazione del progetto in questione.

Articolo 3 - Concessione gratuita del manufatto "ex edicola" e dell'area di sedime

Il Comune di Cremona si impegna a concedere a Padania Acque S.p.A. - che accetta - in comodato d'uso gratuito sia il manufatto denominato "*ex edicola dei giornali*", sia la porzione di area sulla quale il manufatto insiste, individuata nel predetto Allegato Elaborato Grafico - Tavola n° 1 del progetto, ubicata in P.zza Marconi, per consentirne il restauro conservativo e la riconversione in Casa dell'Acqua. Il manufatto e l'area sopra individuata vengono concessi in comodato d'uso gratuito per tutta la durata del presente Protocollo d'Intesa, definita in anni 20 (venti) dal successivo articolo 7.

Il Comune garantisce che il manufatto "*ex edicola dei giornali*" non è soggetto a vincoli diretti e che l'area di sedime sulla quale insiste lo stesso manufatto è interessata solo da vincolo archeologico e non anche da vincolo paesaggistico. L'area di pertinenza del manufatto è libera da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi genere o da altri diritti reali di godimento, censi, canoni e limitazioni di qualsiasi genere, sia ai fini della disponibilità, sia in relazione al godimento del bene stesso.

Il Comune autorizza Padania Acque S.p.A. ad eseguire tutte le operazioni e le lavorazioni descritte al precedente "*Articolo 2 - Oggetto*", finalizzate al recupero conservativo del manufatto e alla sua riconversione funzionale in Casa dell'Acqua.

Articolo 4 - Oneri a carico delle Parti

Il Comune di Cremona ha approvato con delibera della Giunta Comunale n. del, il progetto definitivo-esecutivo della "Casa dell'Acqua" redatto da Padania Acque S.p.A. e si impegna, per quanto di sua competenza, a darne corso secondo i criteri stabiliti dal presente Protocollo di Intesa.

La realizzazione delle lavorazioni e tutti gli approntamenti necessari ad eseguire il restauro e la riconversione dell'"*ex edicola dei giornali*" in Casa dell'Acqua, comprese le connesse opere murarie propedeutiche all'esecuzione degli allacciamenti ai sottoservizi (acquedotto, fognatura ed energia elettrica), nonché la realizzazione della pavimentazione in porfido dell'area circostante il manufatto, così come definiti nel progetto, saranno a totale cura e spesa di **Padania Acque S.p.A.**

Oltre alle attività meglio esplicate al precedente "Articolo 2 - Oggetto", sono, altresì, a carico di Padania Acque S.p.A.:

- ✓ tutte le spese di impiego, custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione ed ogni altro onere relativo all'erogatore di cui trattasi;
- ✓ tutti gli oneri e le responsabilità derivanti dall'utilizzo del distributore e, in particolare, dall'erogazione dell'acqua, ad esclusione delle ipotesi di indebito uso dell'impianto, di fatto doloso/colposo del terzo, ovvero in presenza di qualsivoglia atto o fatto non imputabile direttamente alla stessa Padania Acque S.p.A.

Sono, invece, a carico del Comune di Cremona:

- ✓ la richiesta di allaccio alla rete elettrica, i costi relativi alla posa del contatore dedicato alla Casa dell'Acqua (monofase – 3 Kw) ed i costi dei relativi consumi per un importo complessivo pari a euro 2.000,00;
- ✓ la richiesta di allaccio alla rete idrica, con contestuale posa di un contatore dedicato alla Casa dell'Acqua ed i costi dei relativi consumi per un importo complessivo pari a euro 1.000,00;
- ✓ il tempestivo rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie alla manomissione e ripristino del suolo stradale per l'esecuzione degli allacciamenti ai sottoservizi.

Il Comune - in pregiudizio della natura giuridica di Padania Acque S.p.A., la quale gestisce un servizio pubblico essenziale in favore della collettività, operando quale *longa manus* degli Enti soci che la partecipano - riconosce come la stessa Padania Acque S.p.A., nell'ambito e con riferimento all'installazione e gestione della Casa dell'Acqua oggetto del presente Protocollo di Intesa, non risulti soggetta al pagamento di alcun canone/tributo/tassa/imposta eventualmente dovuto a titolo di occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile; né sia da assoggettare agli obblighi di pagamento di canoni di diffusione di messaggi pubblicitari veicolati tramite i pannelli e/o qualsivoglia ulteriore cartello eventualmente apposto sulla medesima "Casa dell'Acqua", riportante la ragione sociale e/o il logo del Gestore unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Cremona.

Conseguentemente, il Comune si impegna a non richiedere a Padania Acque S.p.A. il pagamento di alcun canone/tributo/tassa/imposta rientrante nel c.d. Canone Unico Patrimoniale (e sue successive ed eventuali modifiche e/o integrazioni), obbligandosi sin d'ora a informare di tale esenzione qualsivoglia società terza incaricata della riscossione dei suddetti tributi comunali ai sensi dell'art. 13 lett f) del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31 marzo 2021).

Articolo 5 - Criteri applicabili all'erogazione

Le parti convengono che:

- il prelievo sarà consentito gratuitamente a tutti i soggetti che abbiano in essere con Padania Acque S.p.A. un contratto di utenza domestica (sia esso residenziale o non residenziale), ai clienti indiretti della stessa Padania Acque S.p.A. (residenti in condomini con contatore centralizzato) e ai titolari di pozzi privati con scarichi in pubblica fognatura;
- il prelievo giornaliero sarà limitato a un quantitativo di acqua prestabilita e potrà avvenire tramite utilizzo di QR CODE distribuito ai titolari di contratti domestici direttamente da Padania Acque S.p.A.;
- sarà consentito il prelievo dell'acqua tutti i giorni, 24 ore su 24. Il Comune potrà richiedere di inibire il prelievo nelle ore serali e notturne per ragione di ordine pubblico o legate al disturbo

della quiete pubblica.

Articolo 6 – Proprietà del manufatto (“*ex edicola dei giornali*”) e degli impianti

Il Comune di Cremona rimane unico proprietario del manufatto denominato “*ex edicola dei giornali*” che sarà riconvertita in Casa dell’Acqua.

Padania Acqua S.p.A. rimane unica proprietaria degli impianti di trattamento dell’acqua potabile installati all’interno dell’“*ex edicola dei giornali*”, delle opere e degli approntamenti relativi all’erogatore in parola.

Conseguentemente, alla scadenza del presente Protocollo, salvo proroga da pattuirsi e perfezionarsi tra le Parti in forma scritta, Padania Acqua S.p.A. si impegna, a proprie cure e spese, alla rimozione dei medesimi impianti e approntamenti sopraccitati installati all’interno del manufatto. Al termine di efficacia del presente Protocollo d’Intesa l’“*ex edicola dei giornali*” verrà restituita al Comune priva di impianti e nello stato di fatto conseguente alla normale usura, mentre rimarranno in opera gli allacciamenti alle reti dei sottoservizi.

Sarà, invece, onere e cura del Comune provvedere, alla scadenza del presente Protocollo d’Intesa, alla chiusura delle utenze in precedenza attivate, definendo ogni rapporto in essere con i rispettivi gestori.

Articolo 7 - Durata

Il presente accordo diviene valido e vincolante tra le Parti a far data dalla sua sottoscrizione e avrà una durata pari ad anni 20 (venti), decorrenti dalla medesima sottoscrizione.

Le Parti concordano e riconoscono che il presente accordo non potrà essere rinnovato tacitamente; pertanto, qualora le Parti intendessero concludere ulteriori accordi con riferimento e in relazione all’oggetto del presente Protocollo d’Intesa, sarà necessario stipulare un nuovo atto.

Articolo 8 - Risoluzione dell’accordo

Il presente Protocollo d’Intesa può essere risolto in modo concorde tra le Parti, le quali si impegnano sin d’ora ad addivenire, in tal caso, ad una regolazione conciliativa delle reciproche condizioni.

Articolo 9 - Allegati

Al presente Protocollo d’Intesa si allega, quale parte integrante e sostanziale, il progetto predisposto da Padania Acque S.p.A. e approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. del.....e precisamente composto da:

- ✓ relazione tecnica descrittiva;
- ✓ elaborati grafici: Tav. 1.

Articolo 10 - Dichiarazione di osservanza della legge in generale e responsabilità amministrativa delle società ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

La Società e il Comune dichiarano e garantiscono di svolgere la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione dell’attività medesima. Pertanto, l’instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale, quale quello previsto dal presente atto, sono subordinati al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore. A tale proposito, le Parti si obbligano a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti vigenti.

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell’ 8 giugno 2001 (di seguito il “Decreto 231/01”) in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, Padania Acque S.p.A. dichiara e garantisce che, nell’espletamento delle

attività previste dal presente accordo, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione; coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti, non terranno alcun comportamento, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/01. A tal proposito:

- ✓ Padania Acque S.p.A. dichiara (i) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto 231/01; (ii) di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01;
- ✓ il Comune dichiara di aver preso visione e avere contezza sia del Codice Etico, sia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da Padania Acque S.p.A. e di dividerne e rispettarne i contenuti.

Articolo 11 - Informativa sul trattamento dei dati personali e Riservatezza

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 106/03, così come integrato e modificato dal D. Lgs. 101/2018, recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”*, le Parti prendono atto e concordano nel ritenere come i dati personali necessari ai fini della sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa vengono trattati dalle stesse Parti ognuna in qualità di Titolare autonomo del trattamento.

La comunicazione dei dati è un requisito necessario per la conclusione del presente atto e il rifiuto di fornirli comporterebbe l’impossibilità di instaurare il rapporto giuridico.

I dati rilasciati non saranno oggetto di diffusione e saranno trattati solo da coloro i quali saranno preposti all’espletamento delle attività preliminari, contingenti e conseguenti l’instaurazione del rapporto contrattuale. La conservazione dei dati di cui al presente atto avrà luogo per n. 10 (dieci) anni, decorrenti dalla data in cui lo stesso contratto cesserà di avere efficacia. In ogni momento sarà possibile esercitare l’una parte nei confronti dell’altra i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del GDPR 2016/679 e, in particolare, potrà essere chiesto: l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento e la portabilità dei dati. Sarà, altresì, possibile proporre reclamo a un’Autorità di controllo o rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria. Non è previsto l’uso di trattamenti automatizzati, di processi decisionali automatizzati o volti alla profilazione.

Le Parti si impegnano vicendevolmente a mantenere strettamente riservati tutti i dati, le informazioni e le notizie di cui verranno a conoscenza nel corso della presente intesa e, in caso di risoluzione per qualsiasi motivo, per i successivi 5 (cinque) anni, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura debbano essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi all’oggetto del presente Protocollo.

Articolo 12 - Rinvio normativo e Foro competente

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo d’Intesa, si rinvia alle disposizioni normative applicabili in materia ed ai regolamenti vigenti.

Eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’applicazione, all’interpretazione o all’attuazione del presente Protocollo d’Intesa verranno risolte dalle Parti in via conciliativa; qualora ciò non risultasse possibile, le Parti eleggono quale Foro competente, in via esclusiva, quello di Cremona.

Il presente Protocollo, si compone di n. 6 (sei) pagine, oltre agli allegati, e viene dalle Parti letto, approvato e sottoscritto.

Articolo 13 - Registrazione e spese

Il presente Protocollo d'Intesa verrà registrato solo in caso d'uso e, in tal caso, tutte le spese necessarie per provvedere all'espletamento di tale incombente saranno integralmente poste a carico della parte che, con il proprio comportamento colpevole, avrà reso necessario procedere in tal senso.

Articolo 14 - Disposizioni finali

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Protocollo d'Intesa è stato redatto nell'esercizio della loro piena libertà negoziale, previa attenta negoziazione di ciascuna clausola. Le Parti, pertanto, dichiarano e riconoscono che non potranno trovare applicazione, nel caso di specie, gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.

Il presente atto, redatto in n. 1 (una) copia originale, si compone di n. 7 (sette) pagine e viene dalle Parti letto, approvato e sottoscritto con firma digitale, in cada corrispondente all'apposizione delle relative sottoscrizioni.

COMUNE DI CREMONA

Il Sindaco

Andrea Virgilio

PADANIA ACQUE S.P.A.

Amministratore Delegato

Alessandro Lanfranchi

Allegati:

- ✓ *Relazione tecnica descrittiva*
- ✓ *Elaborati grafici: Tav. 1*